

**Comune di Pelago**  
Città Metropolitana di Firenze



**RELAZIONE**  
**dell'Organo di revisione economico-finanziaria**  
**alla proposta di BILANCIO CONSOLIDATO**  
**del Gruppo Amministrazione Pubblica**  
**per l'esercizio 2021**

**Il Revisore unico**

**Dott. Paolo Fabbrini**

## L'ORGANO DI REVISIONE

### *Visti*

- l'art. 147-*quater*, del D.Lgs. n. 267/00 ("Tuel");
- l'art. 151, comma 8, del Tuel;
- l'art. 233-*bis*, del Tuel;
- gli artt. da 11-*bis* a 11-*quinquies*, del D.Lgs. n. 118/11;
- il Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11;
- il Principio contabile OIC n. 17 – Il bilancio consolidato;
- gli artt. 25-43, del D.Lgs. n. 127/91;
- l'art. 239, comma 1, lett. d-*bis*), del Tuel;
- l'art. 1, comma 510, della Legge n. 190/ 14 ("*Legge di stabilità 2015*") che ha posticipato al 30 settembre di ciascun anno il termine per l'approvazione del bilancio consolidato dell'Ente con i bilanci dei propri Organismi e Enti strumentali e delle società controllate e partecipate;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 08 settembre 2022, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato per l'anno 2021 (allegato "A") e la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa (allegato "B") e disposta la trasmissione al Revisore dei conti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 239, comma 1 lett. d-bis del D. Lgs. 267/2000;

### *premesso che*

- ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 118/11, il bilancio consolidato è composto dal Conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa;
- ai sensi dell'art. 233-*bis*, del Tuel, il bilancio consolidato è redatto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/11, utilizzando lo schema previsto dall'Allegato n. 11, al D.Lgs. n. 118/11;
- con Delibera Giunta Comunale n. 111 del 23 dicembre 2021, il Comune di Pelago ha approvato l'elenco degli Enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (in seguito Gap) e l'elenco degli Enti rientranti nell'area di consolidamento;

*tenuto conto che*

l'Organo di revisione economico-finanziaria ha effettuato controlli in relazione a:

- **Composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica** (suddivisi tra enti strumentali, organismi strumentali e società)

L'elenco degli Enti rientranti nel Gap del Comune di Pelago, approvato con Delibera Giunta Comunale n. 111 del 23 dicembre 2021, è il seguente:

- *Casa Spa, partecipata allo 0,50%;*

Dai controlli effettuati, l'Organo di revisione ha ritenuto che l'individuazione degli Enti ricompresi nell'Area di consolidamento è coerente con quanto previsto dall'art. 11-*bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 118/11, secondo la seguente ricognizione.

- **Composizione dell'area di consolidamento**

Il Paragrafo 3.1, del Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11, definisce le seguenti cause di esclusione dall'area di consolidamento di un Ente rientrante nel Gap:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Il Principio contabile n. 4/4 riconosce all'Ente la possibilità di escludere dal l'area di consolidamento un Ente il cui bilancio presenta un'incidenza inferiore al 10% (ridotta al 5% per le Regioni) rispetto al bilancio dell'Ente capogruppo, con riferimento ai seguenti parametri:

- ✓ totale dell'attivo;
- ✓ patrimonio netto;
- ✓ totale dei ricavi caratteristici.

L'Ente capogruppo può considerare come non irrilevanti, e quindi provvedere al loro consolidamento, i soggetti che presentano percentuali inferiori rispetto a quelle sopra citate, qualora lo ritenga opportuno al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato.

Sono considerate comunque irrilevanti le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata. In ogni caso sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in termini ragionevoli e senza spese sproporzionate. Dette cause di esclusione sono residuali in quanto limitate ai casi aventi natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

All'esito della ricognizione sopra enunciata, l'elenco degli Enti ricompresi nell'area di consolidamento del Comune di Pelago è il seguente:

- *Casa Spa, partecipata allo 0,50%.*

Dai controlli effettuati, le cui risultanze sono sopra riportate, l'Organo di Revisione ha ritenuto che l'identificazione dell'area di consolidamento è coerente con le disposizioni del Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11.

- **Metodi di consolidamento adottati**

Il Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11, dispone che le partecipazioni in Enti strumentali controllati e in società controllate devono essere consolidate con il cd. "metodo integrale", mentre le partecipazioni in Enti strumentali partecipati e in società partecipate devono essere consolidate con il cd. "metodo proporzionale".

Visto che il Principio n. 4/4 non prevede alcunché in merito ai passi operativi necessari per addivenire al consolidamento dei bilanci, per l'applicazione del "metodo integrale" e del "metodo proporzionale" devono essere seguite le indicazioni fornite dal Principio contabile OIC 17 – *Il bilancio consolidato*, sulla base del rinvio generalizzato alle disposizioni del C.c. e ai Principi contabili OIC fatto dal Paragrafo 6, del Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11.

Nello specifico, il Comune di Pelago ha adottato il seguente metodo di consolidamento:

- *Casa Spa – Metodo di consolidamento proporzionale.*

La procedura seguita dall'Ente è coerente con quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate.

- **Effetto delle operazioni di elisione infragruppo**

Le elisioni/ eliminazioni delle operazioni infragruppo effettuate dal Comune di Pelago sono coerenti con le disposizioni del Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11.

### **Preso atto**

#### **e verificati**

- **gli Schemi di bilancio consolidato esposti nell'allegato A** in seguito all'analisi dei prospetti di conto economico consolidato e di stato patrimoniale consolidato, il Revisore unico ritiene che essi sono conformi con quelli previsti dall'Allegato n. 11, al D.Lgs. n. 118/11, così come richiesto dall'art. 233-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00.

- **la Nota integrativa, compresa nella relazione sulla gestione consolidata esposta nell'allegato B**, talché l'Organo di revisione ha preso atto che la Nota integrativa contiene i criteri di valutazione, nonché i principali dati delle risultanze del Bilancio consolidato.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, verificato ed attestato,


**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**esprime parere favorevole**

**per l'approvazione**, da parte del Consiglio Comunale, della Proposta di deliberazione concernente il Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pelago.

Abbadia San Salvatore , 09 settembre 2022

**L'Organo di revisione**

Dott. Paolo Fabbrini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Fabbrini', written over the printed name 'Dott. Paolo Fabbrini'.

